

■ Garanzie, impegni e rischi

Garanzie

Le garanzie si analizzano come segue:

[milioni di euro]	31.12.2010			31.12.2011		
	Fidejussioni	Altre garanzie personali	Totale	Fidejussioni	Altre garanzie personali	Totale
Imprese controllate consolidate		10.853	10.853		10.953	10.953
Imprese controllate non consolidate		156	156		164	164
Imprese a controllo congiunto e collegate	6.077	1.005	7.082	6.159	1.135	7.294
Altri	5	261	266	1	269	270
	6.082	12.275	18.357	6.160	12.521	18.681

Le altre garanzie personali prestate nell'interesse di imprese consolidate di 10.953 milioni di euro [10.853 milioni di euro al 31 dicembre 2010] riguardano principalmente: (i) contratti autonomi rilasciati a terzi a fronte di partecipazioni a gare d'appalto e rispetto degli accordi contrattuali per 7.396 milioni di euro [7.309 milioni di euro al 31 dicembre 2010], di cui 5.065 milioni di euro relativi al settore Ingegneria & Costruzioni [5.427 milioni di euro al 31 dicembre 2010]; (ii) rimborso di crediti IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria per 1.097 milioni di euro [1.076 milioni di euro al 31 dicembre 2010]; (iii) rischi assicurativi per 319 milioni di euro che Eni ha riassicurato [387 milioni di euro al 31 dicembre 2010]. L'impegno effettivo a fronte delle suddette garanzie è di 10.577 milioni di euro [10.718 milioni di euro al 31 dicembre 2010].

Le altre garanzie personali prestate nell'interesse di imprese controllate non consolidate di 164 milioni di euro [156 milioni di euro al 31 dicembre 2010] riguardano contratti autonomi e lettere di patronage rilasciati a committenti per partecipazioni a gare d'appalto e per buona esecuzione dei lavori per 157 milioni di euro [152 milioni di euro al 31 dicembre 2010]. L'impegno effettivo a fronte delle suddette garanzie è di 45 milioni di euro [81 milioni di euro al 31 dicembre 2010].

Le fidejussioni e le altre garanzie personali prestate nell'interesse di imprese a controllo congiunto e collegate di 7.294 milioni di euro [7.082 milioni di euro al 31 dicembre 2010] riguardano principalmente: (i) la fidejussione di 6.074 milioni di euro [6.054 milioni di euro al 31 dicembre 2010] rilasciata da Eni SpA alla Treno Alta Velocità - TAV - SpA (ora RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA) per il puntuale e corretto adempimento del progetto e dell'esecuzione lavori della tratta ferroviaria Milano-Bologna da parte del CEPAV [Consorzio Eni per l'Alta Velocità] Uno; a fronte della garanzia i partecipanti del Consorzio, escluse le società controllate da Eni, hanno rilasciato a Eni lettere di manleva nonché garanzie bancarie a prima richiesta in misura pari al 10% delle quote lavori rispettivamente assegnate; (ii) fidejussioni e altre garanzie personali rilasciate a banche in relazione alla concessione di prestiti e linee di credito per 1.051 milioni di euro [792 milioni di euro al 31 dicembre 2010], di cui 669 milioni di euro relativi al contratto autonomo rilasciato da Eni SpA per conto di Blue Stream Pipeline Co BV [50% Eni] a favore del consorzio internazionale di banche che ha finanziato la società [648 milioni di euro al 31 dicembre 2010]; (iii) fidejussioni e altre garanzie personali rilasciate a committenti per partecipazioni a gare d'appalto e per buona esecuzione dei lavori per 108 milioni di euro [113 milioni di euro al 31 dicembre 2010]. L'impegno effettivo a fronte delle suddette garanzie è di 810 milioni di euro [639 milioni di euro al 31 dicembre 2010].

Le fidejussioni e le altre garanzie personali prestate nell'interesse di altri di 270 milioni di euro [266 milioni di euro al 31 dicembre 2010] riguardano principalmente: (i) la garanzia rilasciata a favore di Gulf LNG Energy e Gulf LNG Pipeline e nell'interesse di Angola LNG Supply Service Llc [Eni 13,6%] a copertura degli impegni relativi al pagamento delle fee di rigassificazione [232 milioni di euro]. L'impegno contrattuale previsto è stimato per un ammontare di 224 milioni di euro [222 milioni di euro al 31 dicembre 2010] ed è valorizzato nella tabella degli impegni contrattuali fuori bilancio indicati nel successivo paragrafo "Rischio di liquidità"; (ii) le garanzie rilasciate a favore di banche e di altri finanziatori per la concessione di prestiti e linee di credito nell'interesse di partecipazioni minori o imprese cedute per 33 milioni di euro [24 milioni di euro al 31 dicembre 2010]. L'impegno effettivo a fronte delle suddette garanzie è di 252 milioni di euro [258 milioni di euro al 31 dicembre 2010].

Impegni e rischi

Gli impegni e rischi si analizzano come segue:

[milioni di euro]	31.12.2010	31.12.2011
Impegni	17.226	15.992
Rischi	1.499	2.165
	18.725	18.157

Gli impegni di 15.992 milioni di euro [17.226 milioni di euro al 31 dicembre 2010] riguardano: (i) le parent company guarantees rilasciate a fronte degli impegni contrattuali assunti dal settore Exploration & Production per l'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi quantificabili, sulla base degli investimenti ancora da eseguire, in 9.710 milioni di euro [10.654 milioni di euro al 31 dicembre 2010]; (ii) l'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Angola LNG Supply Service per l'acquisto del gas rigassificato al terminale di Pascagoula [USA]. L'impegno contrattuale è stimato in 3.267 milioni di euro [4.031 milioni di euro al 31 dicembre 2010] ed è valorizzato nella tabella degli impegni contrattuali fuori bilancio indicati nel succes-

sivo paragrafo "Rischio di liquidità". L'impegno di acquisto è efficace dal momento dell'avvio dell'impianto [ottobre 2011] e fino al 2031; [iii] l'impegno contrattuale assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Gulf LNG Energy per l'acquisizione della capacità di rigassificazione del terminale di Pascagoula [USA] per circa 6 miliardi di metri cubi/anno per 20 anni [2011-2031]. L'impegno contrattuale previsto è stimato per un ammontare di 1.252 milioni di euro [1.239 milioni di euro al 31 dicembre 2010] ed è valorizzato nella tabella degli impegni contrattuali fuori bilancio indicati nel successivo paragrafo "Rischio di liquidità"; [iv] l'impegno contrattuale assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Cameron LNG Llc per l'acquisto di capacità di rigassificazione del terminale di Cameron [USA] per circa 6 miliardi di metri cubi/anno per 20 anni [fino al 2029]. L'impegno contrattuale è stimato in 1.274 milioni di euro [1.018 milioni di euro al 31 dicembre 2010] ed è valorizzato nella tabella degli impegni contrattuali fuori bilancio indicati nel successivo paragrafo "Rischio di liquidità"; [v] l'impegno assunto per l'acquisizione di società in Belgio [214 milioni di euro]. Le acquisizioni sono avvenute nel corso del mese di gennaio 2012; [vi] gli impegni, anche per conto del partner Shell Italia E&P SpA, derivanti dalla firma del protocollo di intenti stipulato con la Regione Basilicata, connesso al programma di sviluppo petrolifero proposto da Eni SpA nell'area della Val d'Agri per 142 milioni di euro [149 milioni di euro al 31 dicembre 2010]; questo impegno contrattuale è valorizzato nella tabella degli impegni contrattuali fuori bilancio indicati nel successivo paragrafo "Rischio di liquidità"; [vii] l'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc per il contratto di trasporto gas dal terminale di Cameron [USA] alla rete americana. L'impegno contrattuale previsto è stimato per un ammontare di 108 milioni di euro [113 milioni di euro al 31 dicembre 2010] ed è valorizzato nella tabella degli impegni contrattuali fuori bilancio indicati nel successivo paragrafo "Rischio di liquidità".

I rischi di 2.165 milioni di euro [1.499 milioni di euro al 31 dicembre 2010] riguardano rischi di custodia di beni di terzi per 1.867 milioni di euro [1.202 milioni di euro al 31 dicembre 2010] e indennizzi relativi a impegni assunti per la cessione di partecipazioni e rami aziendali per 298 milioni di euro [297 milioni di euro al 31 dicembre 2010].

Impegni non quantificabili

Con la firma dell'Atto Integrativo del 19 aprile 2011 Eni ha confermato ad RFI-Rete Ferroviaria Italiana SpA l'impegno, precedentemente assunto in data 15 ottobre 1991 con la firma della Convenzione con la Treno Alta Velocità - TAV SpA [ora RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA], a garantire il completamento e la buona esecuzione dei lavori relativi al primo lotto costruttivo della linea ferroviaria AV Milano-Verona, Milano-Brescia. Il suddetto Atto Integrativo vede impegnato, quale General Contractor, il CEPAV [Consorzio Eni per l'Alta Velocità] Due. A tutela della garanzia prestata, il Regolamento del Consorzio CEPAV Due obbliga i consorziati a rilasciare in favore di Eni adeguate manleva e garanzie.

A seguito della cessione di partecipazioni e di rami aziendali Eni ha assunto rischi non quantificabili per eventuali indennizzi dovuti agli acquirenti a fronte di sopravvenienze passive di carattere generale, fiscale, contributivo e ambientale. Eni ritiene che tali rischi non comporteranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Gestione dei rischi finanziari

Premessa

Nell'ambito dei rischi d'impresa, i principali rischi identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato, attivamente gestiti da Eni sono i seguenti: [i] il rischio di mercato derivante dall'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute nelle quali opera l'impresa, nonché alla volatilità dei prezzi delle commodity; [ii] il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte; [iii] il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni finanziari a breve termine; [iv] il rischio Paese nell'attività oil&gas; [v] il rischio operation; [vi] la possibile evoluzione del mercato italiano del gas e gli altri rischi di settore; [vii] i rischi specifici dell'attività di ricerca e produzione di idrocarburi. La gestione dei rischi finanziari si basa su linee guida emanate centralmente con l'obiettivo di uniformare e coordinare le politiche Eni in materia di rischi finanziari ("Linee Guida in materia di gestione e controllo dei rischi finanziari"). Nel corso del 2011, Eni ha adottato un nuovo modello di business che è caratterizzato da una gestione integrata e accentuata del rischio di prezzo commodity e dallo sviluppo delle attività di Asset Backed Trading sottoposto in data 15 dicembre 2011 all'approvazione del CdA Eni. Al fine di disciplinare organicamente tali nuove operatività nell'ottica del controllo dei rischi finanziari, nel 2011 sono stati previsti interventi di revisione dei principi contenuti nelle "Linee Guida".

Rischio di mercato

Il rischio di mercato consiste nella possibilità che variazioni dei tassi di cambio, dei tassi di interesse o dei prezzi delle commodity possano influire negativamente sul valore delle attività, delle passività o dei flussi di cassa attesi. La gestione del rischio di mercato è disciplinata dalle sopra indicate "Linee Guida" e da procedure che fanno riferimento a un modello centralizzato di gestione delle attività finanziarie, basato sulle Strutture di Finanza Operativa [Finanza Eni Corporate, Eni Finance International, Eni Finance USA e Banque Eni, quest'ultima nei limiti imposti dalla normativa bancaria in tema di "Concentration Risk"] nonché su Eni Trading & Shipping per quanto attiene alle attività in derivati su commodity. In particolare Finanza Eni Corporate ed Eni Finance International garantiscono, rispettivamente per le società italiane ed estere Eni, la copertura dei fabbisogni e l'assorbimento dei surplus finanziari; sulla Finanza Eni Corporate sono concentrate tutte le operazioni in cambi e in derivati finanziari di Eni, nonché la negoziazione dei certificati di emission trading. Il rischio di prezzo delle commodity è trasferito dalle singole unità di business [Divisioni/Società] alla Direzione Trading di Eni, mentre Eni Trading & Shipping assicura la negoziazione dei relativi derivati di copertura [attività di execution]. I contratti derivati sono stipulati con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione ai rischi di tasso di cambio transattivo e di tasso di interesse e di gestire il rischio di prezzo delle commodity e il connesso rischio di cambio economico in un'ottica di ottimizzazione. Non sono consentite operazioni in strumenti derivati su tassi di interesse o tassi di cambio aventi finalità speculative.

Per quanto attiene la gestione del rischio prezzo commodity, gli strumenti finanziari derivati su commodity di cui è ammessa l'esecuzione riguardano le seguenti tipologie:

a) copertura a fronte di sottostanti con manifestazione contrattuale [attività di hedging]. Le operazioni di copertura possono essere stipulate anche

rispetto a sottostanti che abbiano una manifestazione contrattuale futura ma che siano comunque altamente probabili (cd. hedging anticipato);

- b) gestione attiva del margine economico (attività di positioning). Tale attività consiste nell'attivare contratti di compra/vendita di commodity sui mercati fisici o finanziari, con l'obiettivo di modificare il profilo di rischio associato ad un portafoglio di asset fisici in capo alle singole business unit, al fine di migliorare il margine economico collegato a tali asset nella prospettiva di un'evoluzione favorevole nei prezzi;
- c) arbitraggio. Tale attività consiste nell'attivare contratti di compra/vendita di commodity sui mercati fisici o finanziari, in vista della possibilità di ottenere un profitto certo (o di ridurre i costi logistici associati agli asset di proprietà), sfruttando temporanei disallineamenti nei prezzi di mercato;
- d) trading proprietario. Tale attività consiste nell'attivare contratti avenuti ad oggetto la compra/vendita di commodity, sui mercati fisici o finanziari, con l'obiettivo di ottenere un profitto incerto, qualora si realizzzi un'aspettativa favorevole di mercato;
- e) Asset Backed Trading (ABT). Tale attività consiste in operazioni proprietarie realizzate sui mercati fisici e finanziari al fine di massimizzare il valore, delle flessibilità associate agli asset fisici e contrattuali di Eni. Le attività di Asset Backed Trading sono caratterizzate da un profilo di rischio prezzo limitato dalla protezione offerta dalla disponibilità dell'asset. Tale attività può essere implementata tramite strategie di compravendita a termine di strumenti derivati avenuti l'asset come sottostante (dynamic forward trading).

Lo schema di riferimento definito attraverso le "Linee Guida" prevede che la misurazione e il controllo dei rischi di mercato si basino sulla determinazione di un set di limiti massimi di rischio accettabile espressi in termini di Stop Loss, massima perdita realizzabile per un determinato portafoglio in un determinato orizzonte temporale, e in termini di Value at Risk (VaR), metodo che fornisce una rappresentazione dei rischi nella prospettiva del valore economico, indicando la perdita potenziale del portafoglio esposto al rischio, dato un determinato livello di confidenza, ipotizzando variazioni avverse nelle variabili di mercato, tenuto conto della correlazione esistente tra le posizioni detenute in portafoglio.

Con riferimento ai rischi di tasso di interesse e di tasso di cambio, i limiti (espressi in termini di VaR) sono definiti in capo alle Strutture di Finanza Operativa che, dato il modello organizzativo accentrativo, centralizzano le posizioni a rischio di Eni a livello consolidato, massimizzando, ove possibile, i benefici dell'hedging naturale. Le metodologie di calcolo e le tecniche di misurazione utilizzate sono conformi alle raccomandazioni del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e i limiti di rischio sono definiti in base a un approccio prudenziale nella gestione degli stessi nell'ambito di un gruppo industriale. Alle società operative è indicato di adottare politiche finalizzate alla minimizzazione del rischio, favorendone il trasferimento alle Strutture di Finanza Operativa.

Per quanto riguarda il rischio di prezzo delle commodity, le "Linee Guida" definiscono le regole per una gestione di questo rischio finalizzata all'ottimizzazione dell'attività "core" e al perseguitamento degli obiettivi di stabilità relativi ai margini commerciali/industriali. In questo caso sono definiti limiti massimi di rischio espressi in termini di VaR e di Stop Loss con riferimento all'esposizione di natura commerciale e di Asset Backed Trading originante dall'operatività di trading proprietario effettuata da Eni Trading & Shipping. La delega a gestire il rischio di prezzo delle commodity prevede un meccanismo di allocazione e sub-allocazione dei limiti di rischio alle singole unità di business esposte. Eni Trading & Shipping, oltre a gestire il rischio riveniente dalla propria attività (di natura commerciale e di trading proprietario), accentra le richieste di copertura in strumenti derivati della Direzione Trading Eni, garantendo i servizi di execution nell'ambito dei mercati di riferimento.

Il rischio strategico è il rischio economico collegato ad un set di esposizioni, intrinseche al business, che per scelta strategica non sono oggetto di sistematica attività di gestione e/o di copertura economica da parte delle business unit, salvo particolari situazioni aziendali o di mercato; per tali rischi non esiste pertanto una delega ad operare, né un limite di rischio assegnato. Ad oggi, le esposizioni strategiche includono esposizioni identificate direttamente dal CdA in quanto frutto di scelte strategiche, le esposizioni associate al programma di produzione delle riserve certe e probabili, i contratti a lungo termine di approvvigionamento gas per la parte non bilanciata da contratti di vendita (già stipulati o caratterizzati da elevata probabilità di manifestazione), il margine di raffinazione e le scorte obbligatorie minime (intrinseco al business). In tale contesto, il CdA approva la quota massima dei volumi associati al margine di raffinazione da allocare alle attività di Asset Backed Trading. Lo svolgimento di attività di copertura del rischio strategico, dato il carattere di straordinarietà, è demandato al top management. Tale fatti specifici per sua natura non è soggetto a specifici limiti di rischio, ma è comunque oggetto di misurazione e monitoraggio.

Le tre tipologie di rischio di mercato, le cui politiche di gestione e di controllo sono state come sopra sintetizzate, presentano le caratteristiche di seguito specificate.

Rischio di tasso di cambio

L'esposizione al rischio di variazioni dei tassi di cambio deriva dall'operatività dell'impresa in valute diverse dall'euro (principalmente il dollaro USA) e determina impatti: sul risultato economico individuale per effetto della differente significatività di costi e ricavi denominati in valuta rispetto al momento in cui sono state definite le condizioni di prezzo (rischio economico) e per effetto della conversione di crediti/debiti commerciali o finanziari denominati in valuta (rischio transattivo); sul bilancio consolidato (risultato economico e patrimonio netto) per effetto della conversione di attività e passività di aziende che redigono il bilancio con moneta funzionale diversa dall'euro. In generale, un apprezzamento del dollaro USA rispetto all'euro ha un effetto positivo sull'utile operativo di Eni e viceversa. L'obiettivo di risk management Eni è la minimizzazione del rischio di tasso di cambio transattivo e l'ottimizzazione del rischio di cambio economico connesso al rischio prezzo commodity; il rischio derivante dalla maturazione del reddito d'esercizio in divisa oppure dalla conversione delle attività e passività di aziende che redigono il bilancio con moneta funzionale diversa dall'euro non è di norma oggetto di copertura, salvo diversa valutazione specifica. Eni centralizza la gestione del rischio di tasso di cambio, compensando le esposizioni di segno opposto derivanti dalle diverse attività di business coinvolte e coprendo con il mercato l'esposizione residua, massimizzando i benefici derivanti dal netting.

Al fine di gestire l'esposizione residua, le "Linee Guida" ammettono l'utilizzo di differenti tipologie di strumenti derivati (in particolare swap e forward, nonché opzioni su valute). Per quanto attiene la valorizzazione a fair value degli strumenti derivati su tassi di cambio, essa viene calcolata sulla base di algoritmi di valutazione standard di mercato e su quotazioni/contribuzioni di mercato fornite da primari info-provider pubblici. Il VaR derivante dall'accentramento sulle Strutture di Finanza Operativa di posizioni a rischio tasso di cambio di Eni viene calcolato con frequenza giornaliera secondo l'approccio parametrico (varianza/covarianza), adottando un livello di confidenza pari al 99% ed un holding period di 20 giorni.

Rischio di tasso d'interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell'impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L'obiettivo di risk management Eni è la minimizzazione del rischio di tasso di interesse nel perseguitamento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti e approvati nel "Piano Finanziario". Le Strutture di Finanza Operativa, in funzione del modello di finanza accentrativa, raccolgono i fabbisogni finanziari Eni e gestiscono le posizioni rivenienti, ivi incluse le operazioni di carattere strutturale, in coerenza con gli obiettivi del "Piano Finanziario" e garantendo il mantenimento del profilo di rischio entro i limiti definiti. Eni utilizza contratti derivati su tasso di interesse, in particolare Interest Rate Swap, per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Per quanto attiene alla valorizzazione a fair value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa viene calcolata sulla base di algoritmi di valutazione standard di mercato e su quotazioni/contribuzioni di mercato fornite da primari info-provider pubblici. Il VaR derivante da posizioni a rischio tasso di interesse viene calcolato con frequenza giornaliera secondo l'approccio parametrico (varianza/covarianza), adottando un livello di confidenza pari al 99% ed un holding period di 20 giorni.

Rischio di prezzo delle commodity

I risultati dell'impresa sono influenzati dalle variazioni dei prezzi dei prodotti e servizi venduti. La riduzione dei prezzi degli idrocarburi comporta generalmente la diminuzione dei risultati operativi e viceversa. L'obiettivo di risk management Eni è l'ottimizzazione delle attività "core" nel perseguitamento degli obiettivi di stabilità dei margini industriali. Per la gestione del rischio prezzo delle commodity derivante dall'esposizione commerciale Eni utilizza strumenti derivati negoziati nei mercati organizzati ICE e NYMEX (futures) e strumenti derivati negoziati sui circuiti Over The Counter (in particolare contratti swap, forward, Contracts for Differences e opzioni su commodity) con sottostante greggio, gas, prodotti petroliferi o energia elettrica. Per quanto attiene alla valorizzazione a fair value degli strumenti derivati su commodity, essa viene calcolata sulla base di algoritmi di valutazione standard di mercato e su quotazioni/contribuzioni di mercato fornite da primari info-provider pubblici o da operatori specifici del settore. Il VaR derivante dalle posizioni delle business unit esposte a rischio commodity viene calcolato con frequenza giornaliera secondo l'approccio della simulazione storica, adottando un livello di confidenza pari al 95% e un holding period di un giorno.

La seguente tabella riporta i valori registrati nel 2011 in termini di VaR (rappresentati con quelli dell'esercizio 2010) per quanto attiene ai rischi tasso di interesse e di cambio, nella prima parte, nonché al rischio di prezzo delle commodity, per aree omogenee (tenuto conto della valuta prevalentemente utilizzata per la valorizzazione di mercato delle commodity energetiche, i valori di VaR sono espressi in dollari USA).

[Value at Risk - approccio parametrico varianza/covarianze; holding period: 20 giorni; intervallo di confidenza: 99%]

[milioni di euro]	2010				2011			
	Massimo	Minimo	Media	Fine esercizio	Massimo	Minimo	Media	Fine esercizio
Tasso di interesse ¹⁾	2,82	1,09	1,55	1,60	5,34	1,07	2,65	2,92
Tasso di cambio	0,99	0,13	0,50	0,51	0,85	0,15	0,44	0,34

[*] A partire da febbraio 2010, i valori del VaR relativi al tasso di interesse comprendono la nuova Struttura di Finanza Operativa di Eni Finance USA Inc.

[Value at Risk - approccio simulazione storica holding period: 1 giorno; intervallo di confidenza: 95%]

[milioni di dollari]	2010				2011			
	Massimo	Minimo	Media	Fine esercizio	Massimo	Minimo	Media	Fine esercizio
Area oil, prodotti ¹⁾	46,08	4,40	23,53	10,49	56,92	11,64	32,90	11,64
Area Gas & Power ^{1,2)}	101,62	40,06	61,76	43,30	100,04	31,58	57,54	66,08

[*] L'area oil, prodotti, consiste nel sistema Eni Trading & Shipping, in Polimeri Europa e nella Divisione Refining & Marketing, incluse le sue consociate estere.

[**] Comprende la Divisione Gas & Power e le sue consociate estere.

Rischio di credito

Il rischio credito rappresenta l'esposizione dell'impresa a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Eni approccia con policy differenziate i rischi riferiti a controparti per transazioni commerciali, rispetto a quelli riferiti a controparti per transazioni finanziarie, in funzione anche, per quanto attiene a questi ultimi, del modello di finanza accentrativo adottato. Per quanto attiene al rischio di controparte in contratti di natura commerciale, la gestione del credito è affidata alla responsabilità delle unità di business e alle funzioni specialistiche corporate di finanza ed amministrazione dedicate, sulla base di procedure formalizzate di valutazione e di affidamento dei partner commerciali, ivi comprese le attività di recupero crediti e dell'eventuale gestione del contenzioso. A livello corporate vengono definiti gli indirizzi e le metodologie per la quantificazione e il controllo della rischiosità del cliente. Per quanto attiene al rischio di controparte finanziaria derivante dall'impiego della liquidità, dalle posizioni in contratti derivati e da transazioni con sottostante fisico con controparti finanziarie, le sopra indicate "Linee Guida" individuano come obiettivo di risk management l'ottimizzazione del profilo di rischio nel perseguitamento degli obiettivi operativi. I limiti massimi di rischio sono espressi in termini di massimo affidamento per classi di controparti, definite a livello di Consiglio di Amministrazione e basate sul rating fornito dalle principali Agenzie. Il rischio è gestito dalle Strutture di Finanza Operativa Eni, da Eni Trading & Shipping per l'attività in derivati su commodity nonché dalle Società e Divisioni limitatamente alle operazioni su fisico con controparti finanziarie, in coerenza con il modello di finanza accentrativa. Nell'ambito dei massimali definiti per classe di rating, sono individuati per ciascuna struttura operativa gli elenchi nominativi delle controparti abilitate, assegnando a ciascuna un limite massimo di

affidamento, che viene monitorato e controllato giornalmente. La situazione di criticità verificatasi sui mercati finanziari a partire dall'esercizio 2008 ha determinato l'adozione di più stringenti disposizioni, quali la diversificazione del rischio e la rotazione delle controparti finanziarie, e di selettività per le operazioni in strumenti derivati di durata superiore a tre mesi.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che l'impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a causa della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk). La conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui l'impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvenza che pone a rischio la continuità aziendale. L'obiettivo di risk management Eni è quello di porre in essere, nell'ambito del "Piano Finanziario", una struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business e con i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione [in termini di livello percentuale massimo di leverage e di livelli percentuali minimi del rapporto tra indebitamento a medio/lungo termine su indebitamento totale e di quello tra indebitamento a tasso fisso sull'indebitamento totale a medio/lungo termine], garantisca un livello di liquidità adeguato per Eni, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. Attraverso il sistema creditizio e i mercati dei capitali, Eni ha mantenuto accesso a un'ampia gamma di fonti di finanziamento a costi competitivi nonostante il quadro di riferimento esterno, in cui permangono irrigidimenti del mercato del credito e tensioni degli spread applicati. Gli interventi realizzati in attuazione del "Piano Finanziario" hanno consentito di fronteggiare le fasi di maggior turbolenza dei mercati, grazie alla flessibilità nelle forme di provvista, privilegiando la raccolta cartolare e la diversificazione dei mercati. In particolare, nel corso dell'esercizio, sono stati emessi due bond, riservati agli investitori retail in Italia, per un ammontare complessivo pari a circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 1,1 miliardi di euro a tasso fisso e circa 215 milioni di euro a tasso variabile. Nel febbraio 2012 inoltre è stato emesso un bond sul mercato dell'euro, riservato agli investitori istituzionali, di ammontare pari a 1 miliardo di euro. Le policy sono state orientate, oltre che a garantire risorse finanziarie disponibili sufficienti a coprire gli impegni a breve e le obbligazioni in scadenza, anche ad assicurare la disponibilità di un adeguato livello di elasticità operativa per i programmi di sviluppo Eni; ciò perseguito il mantenimento di un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito e attraverso un'adeguata struttura degli affidamenti bancari, in particolare committed. Allo stato attuale, la Società ritiene, attraverso la diversificazione delle fonti e la disponibilità di linee di credito, di avere accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie.

Alla data di bilancio, Eni dispone di linee di credito non utilizzate a breve termine di 11.897 milioni di euro, di cui 2.551 milioni di euro committed, nonché linee di credito non utilizzate a lungo termine committed di 3.201 milioni di euro. Questi contratti prevedono interessi alle normali condizioni di mercato e commissioni di mancato utilizzo non significative. Eni ha in essere un programma di Euro Medium Term Notes in base al quale il Gruppo può reperire sul mercato dei capitali fino a 15 miliardi di euro di cui circa 10,5 miliardi di euro già collocati al 31 dicembre 2011. Il Gruppo mantiene uno standing creditizio elevato con rating Standard & Poor's A per il debito a lungo termine e A-1 per il breve, outlook negativo; rating Moody's A2 per il debito a lungo e P-1 per il debito a breve, outlook negativo.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati gli ammontari di pagamenti contrattualmente dovuti relativi ai debiti finanziari compresi i pagamenti per interessi, nonché il timing degli esborsi a fronte dei debiti commerciali e diversi.

Pagamenti futuri a fronte di passività finanziarie, debiti commerciali e altri debiti

Nella tavola che segue sono rappresentati gli ammontari di pagamenti contrattualmente dovuti relativi ai debiti finanziari compresi i pagamenti per interessi.

[milioni di euro]	Anni di scadenza						
	2011	2012	2013	2014	2015	Oltre	Totale
31.12.2010							
Passività finanziarie a lungo termine	963	3.583	2.485	2.009	2.815	9.413	21.268
Passività finanziarie a breve termine	6.515						6.515
Passività per strumenti derivati	1.131	276	74	18	48	85	1.632
	8.609	3.859	2.559	2.027	2.863	9.498	29.415
Interessi su debiti finanziari	720	712	654	563	460	1.726	4.835
Garanzie finanziarie	339						339

[milioni di euro]	Anni di scadenza						
	2012	2013	2014	2015	2016	Oltre	Totale
31.12.2011							
Passività finanziarie a lungo termine	1.635	3.010	5.076	2.936	2.840	9.378	24.875
Passività finanziarie a breve termine	4.459						4.459
Passività per strumenti derivati	1.789	303	74	87	52	112	2.417
	7.883	3.313	5.150	3.023	2.892	9.490	31.751
Interessi su debiti finanziari	832	761	664	553	485	1.595	4.890
Garanzie finanziarie	576						576

Nella tavola che segue è rappresentato il timing degli esborsi a fronte dei debiti commerciali e diversi.

[milioni di euro]	Anni di scadenza			
	2011	2012-2015	Oltre	Totale
31.12.2010				
Debiti commerciali	13.111			13.111
Altri debiti e anticipi	9.464	29	38	9.531
	22.575	29	38	22.642

[milioni di euro]	Anni di scadenza			
	2012	2013-2016	Oltre	Totale
31.12.2011				
Debiti commerciali	13.436			13.436
Altri debiti e anticipi	9.476	32	38	9.546
	22.912	32	38	22.982

Pagamenti futuri a fronte di obbligazioni contrattuali

In aggiunta ai debiti finanziari e commerciali rappresentati nello stato patrimoniale, Eni ha in essere un insieme di obbligazioni contrattuali il cui adempimento comporterà l'effettuazione di pagamenti negli esercizi futuri. Le principali obbligazioni contrattuali sono relative ai contratti take-or-pay del settore Gas & Power in base ai quali Eni ha l'obbligo di ritirare volumi minimi di gas o di pagare un ammontare equivalente di denaro con la possibilità di ritirare i volumi sottostanti negli esercizi successivi. Gli ammontari dovuti sono stati calcolati sulla base delle assunzioni di prezzo di acquisto del gas e dei servizi formulate nel piano industriale quadriennale approvato dalla Direzione Aziendale e per gli esercizi successivi sulla base delle assunzioni di lungo termine del management. Nella tavola che segue sono rappresentati i pagamenti non attualizzati dovuti da Eni negli esercizi futuri a fronte delle principali obbligazioni contrattuali in essere.

[milioni di euro]	Anni di scadenza						
	2012	2013	2014	2015	2016	Oltre	Totale
Contratti di leasing operativo non annullabili ^[a]	839	534	440	250	161	255	2.479
Costi di abbandono e ripristino siti ^[b]	98	179	305	95	165	13.287	14.129
Costi relativi a fondi ambientali ^[c]	269	306	251	221	81	798	1.926
Impegni di acquisto ^[d]	21.401	21.034	20.943	20.131	17.743	191.118	292.370
- Gas							
Take-or-pay	19.972	19.688	19.656	18.932	16.587	182.112	276.947
Ship-or-pay	1.034	988	919	898	847	5.816	10.502
- Altri impegni di acquisto con clausole take-or-pay e ship-or-pay	170	165	176	172	161	1.079	1.923
- Altri impegni di acquisto ^[e]	225	193	192	129	148	2.111	2.998
Altri impegni	4	4	4	3	3	124	142
- Memorandum di intenti Val d'Agri	4	4	4	3	3	124	142
	22.611	22.057	21.943	20.700	18.153	205.582	311.046

[a] I contratti di leasing operativo riguardano principalmente asset per attività di perforazione, time charter e noli di navi a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte ad Eni dagli accordi di leasing operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

[b] Il fondo abbandono e ripristino siti accoglie principalmente i costi che si presume di sostenere al termine dell'attività di produzione di idrocarburi per la chiusura mineraria dei pozzi, la rimozione delle strutture e il ripristino dei siti.

[c] I costi relativi a fondi ambientali non comprendono gli oneri stanziati nel 2010 a fronte della transazione ambientale presentata da Eni al Ministero dell'Ambiente riguardo a nove siti di interesse nazionale perché le date di pagamento non sono attendibilmente stimabili (1.109 milioni di euro).

[d] Riguardano impegni di acquisto di beni e servizi che l'impresa è obbligata ad adempiere in quanto vincolanti in base a contratto.

[e] Riguardano l'acquisto della capacità di rigassificazione di alcuni impianti negli Stati Uniti per 2.750 milioni di euro.

Impegni per investimenti

Nel prossimo quadriennio Eni prevede di eseguire un programma di investimenti tecnici e in partecipazioni di 59,6 miliardi di euro. Nella tavola che segue sono rappresentati con riferimento alla data di bilancio gli investimenti a vita intera relativi ai progetti committed di maggiori dimensioni. Un progetto è considerato committed quando ha ottenuto le necessarie approvazioni da parte del management e per il quale normalmente sono stati già collocati o sono in fase di finalizzazione i contratti di procurement.

[milioni di euro]	Anni di scadenza					
	2012	2013	2014	2015	Oltre	Totale
Impegni per major projects	6.103	6.275	5.013	3.309	12.286	32.986
Impegni per altri investimenti	7.411	5.446	3.498	2.709	3.073	22.137
	13.514	11.721	8.511	6.018	15.359	55.123

Gli ammontari indicati comprendono gli impegni per i progetti di investimenti ambientali presentati nella proposta di transazione con il MATTM (600 milioni di euro).

Altre informazioni sugli strumenti finanziari

Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue:

[milioni di euro]	2010			2011		
	Valore di iscrizione	Proventi [oneri] rilevati a		Valore di iscrizione	Proventi [oneri] rilevati a	
		Conto economico	Patrimonio netto		Conto economico	Patrimonio netto
Strumenti finanziari di negoziazione:						
- Strumenti derivati non di copertura ^[a]	46	(13)		17	76	
Strumenti finanziari da detenersi sino alla scadenza:						
- Titoli ^[b]	35	1		62	1	
Strumenti finanziari disponibili per la vendita:						
- Titoli ^[b]	382	9	(9)	262	8	(6)
Crediti e debiti e altre attività/passività valutate al costo ammortizzato:						
- Crediti commerciali e altri crediti ^[c]	23.998	(110)		24.730	(65)	
- Crediti finanziari ^[c]	2.150	84		2.174	112	
- Debiti commerciali e altri debiti ^[c]	22.642	26		22.982	(123)	
- Debiti finanziari ^[c]	27.783	(535)		29.597	(851)	
Attività valutate a fair value in applicazione della fair value option:						
- Partecipazioni ^[d]						
Attività [Passività] nette per contratti derivati di copertura ^[e]	(320)	(402)	47	32	(309)	76

[a] Gli effetti a conto economico sono stati rilevati negli "Altri proventi [oneri] diversi operativi" per 188 milioni di euro di proventi [proventi per 118 milioni di euro nel 2010] e nei "Proventi [oneri] finanziari" per 112 milioni di euro di oneri [oneri per 131 milioni di euro nel 2010].

[b] Gli effetti a conto economico sono stati rilevati nei "Proventi [oneri] finanziari".

[c] Gli effetti a conto economico sono stati rilevati negli "Acquisti prestazioni di servizi e costi diversi" per 142 milioni di euro di oneri [oneri per 128 milioni di euro nel 2010] [svalutazioni al netto degli utilizzati] e nei "Proventi [oneri] finanziari" per 77 milioni di euro di proventi [proventi per 18 milioni di euro nel 2010] [differenze di cambio da allineamento al cambio di fine esercizio e valutazione al costo ammortizzato].

[d] Gli effetti a conto economico sono stati rilevati nei "Proventi [oneri] finanziari" [differenze di cambio da allineamento al cambio di fine esercizio].

[e] Gli effetti a conto economico sono stati rilevati nei "Ricavi della gestione caratteristica" e negli "Acquisti prestazioni di servizi e costi diversi" per 292 milioni di euro di oneri [oneri per 414 milioni di euro nel 2010] e negli "Altri proventi [oneri] operativi" per 17 milioni di euro di oneri [proventi per 13 milioni di euro nel 2010] [componente time value].

Valori di mercato degli strumenti finanziari

Di seguito è indicata la classificazione delle attività e passività finanziarie, valutate al fair value nello schema di stato patrimoniale secondo la gerarchia del fair value definita in funzione della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In particolare, a seconda delle caratteristiche degli input utilizzati per la valutazione, la gerarchia del fair value prevede i seguenti livelli:

- livello 1: prezzi quotati [e non oggetto di modifica] su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie;
- livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che, per le attività/passività oggetto di valutazione, sono osservabili direttamente [prezzi] o indirettamente [in quanto derivati dai prezzi];
- livello 3: input non basati su dati di mercato osservabili.

In relazione a quanto sopra gli strumenti finanziari valutati al fair value al 31 dicembre 2011 sono classificati: [i] nel livello 1, le "Altre attività finanziarie destinate alla negoziazione o disponibili per la vendita" e gli "Strumenti finanziari derivati non di copertura - Future"; [ii] nel livello 2, gli strumenti finanziari derivati diversi dai "Future" compresi nelle "Altre attività correnti", nelle "Altre attività non correnti", nelle "Altre passività correnti" e nelle "Altre passività non correnti". Nel corso dell'esercizio 2011 non vi sono stati trasferimenti tra i diversi livelli della gerarchia del fair value.

Gli ammontari relativi agli strumenti finanziari valutati al fair value sono di seguito indicati:

[milioni di euro]	Note	31.12.2010	31.12.2011
Attività correnti:			
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	(8)	382	262
Strumenti derivati non di copertura - Future	(13)	33	68
Altri strumenti derivati non di copertura	(13)	593	1.494
Strumenti derivati di copertura cash flow hedge	(13)	210	157
Attività non correnti:			
Strumenti derivati non di copertura - Future	(20)		2
Altri strumenti derivati non di copertura	(20)	420	712
Strumenti derivati di copertura cash flow hedge	(20)	102	33
Passività correnti:			
Strumenti derivati non di copertura - Future	(25)	10	63
Altri strumenti derivati non di copertura	(25)	646	1.605
Strumenti derivati di copertura cash flow hedge	(25)	475	121
Passività non correnti:			
Strumenti derivati non di copertura - Future	(30)		3
Altri strumenti derivati non di copertura	(30)	344	588
Strumenti derivati di copertura cash flow hedge	(30)	157	37

Contenziosi

Eni è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, Eni ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti perché Eni ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti ovvero perché l'ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

1. Ambiente**1.1 Contenzioso penale****Eni SpA**

(i) **Verifica della qualità delle acque sotterranee nell'area della Raffineria di Gela.** Nel 2002 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine penale concernente la Raffineria di Gela al fine di verificare la qualità delle acque sotterranee presenti nell'area della raffineria. Le contestazioni mosse riguardano la violazione di norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli nonché un'ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti. Vi è stato avviso di chiusura delle indagini preliminari per uno dei dipendenti per il quale è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio. Non è stato emesso, invece, avviso di conclusione delle indagini nei confronti degli altri indagati. Nel corso delle udienze di cui alla citazione diretta a giudizio, il Giudice ha ammesso la costituzione di parte civile di tre associazioni ambientaliste. In data 14 maggio 2010, a seguito della discussione, il Tribunale di Gela ha pronunciato la sentenza con la quale, da una parte, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati al suddetto dipendente e, dall'altra, ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese giudiziali e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, danni per la cui determinazione ha rimesso le parti davanti al Giudice civile. Il giudizio prosegue in grado di appello.

(ii) **Incendio colposo (Priolo).** La Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato delle indagini nei confronti degli ex direttori della Raffineria di Priolo in relazione all'incendio che si è sviluppato in data 30 aprile e 1-2 maggio 2006 nello stabilimento di Priolo dell'ERG Raffinerie Mediterranee SpA; tale impianto era stato ceduto da Eni Divisione Refining & Marketing alla ERG Raffinerie Mediterranee in data 31 luglio 2002. Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a giudizio degli ex direttori succitati per il reato di incendio colposo. Il Ministero dell'Ambiente si è costituito parte civile. Il giudizio prosegue in fase dibattimentale dopo aver acquisito il parere dei consulenti ed escluso i testi del Pubblico Ministero.

(iii) **Falda profonda del sito di Priolo - Ente precedente: Procura della Repubblica di Siracusa.** La Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato un procedimento avente a oggetto l'accertamento sullo stato di contaminazione della falda profonda del sito di Priolo. Risultano indagati Amministratori e Direttori di Stabilimento, al tempo dei fatti oggetto di indagine, dell'allora Agip Petroli (oggi Divisione R&M di Eni SpA) e di Syndial e Polimeri Europa. Secondo la Consulenza Tecnica d'Ufficio, i terreni e la falda del sito di Priolo sono da considerarsi contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06; tale contaminazione è stata determinata da sversamenti comunque precedenti al 2001 e non successivi al 2005; ulteriori fonti di rischio sono le apparecchiature ancora in esercizio sul sito, principalmente quelle di ISAB Srl [ERG]. Sulla base di tali conclusioni il PM ha presentato la richiesta di archiviazione. Si è in attesa del provvedimento di archiviazione del Giudice.

(iv) **Infortunio mortale Truck Center Molfetta - Ente precedente: Procura della Repubblica di Trani.** Il 3 marzo 2008 si è verificato a Molfetta un incidente in cui hanno perso la vita 4 operai addetti alla pulizia di una ferrocisterna di proprietà della società FS Logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato. La cisterna era stata utilizzata per il trasporto di zolfo liquido prodotto da Eni nella Raffineria di Taranto e destinato al cliente Nuova Solmine. È stato avviato nei confronti di dipendenti di FS Logistica e del suo broker "La Cinque Biotrans", nonché, ai sensi del D.Lgs. 231/01, nei confronti di queste due società e della società incaricata delle attività di bonifica della ferrocisterna – la Truck Center – un procedimento penale che si è concluso con sentenza di primo grado il 26 ottobre 2009.

La sentenza ha pronunciato la condanna di alcune delle persone fisiche indagate e delle tre società per i fatti contestati e ha disposto il rinvio degli atti alla stessa Procura di Trani al fine di accertare le responsabilità di dipendenti di Eni e di Nuova Solmine in relazione ai fatti oggetto della sentenza, nonché alle Procure di Taranto e di Grosseto (competente per Nuova Solmine) per accettare eventuali irregolarità nelle modalità di gestione e trasporto dello zolfo liquido.

In seguito alla sentenza, la Procura della Repubblica di Trani ha avviato un'indagine nei confronti di dipendenti di Nuova Solmine e di un dipendente di Eni, Divisione R&M, responsabile delle attività di commercializzazione dello zolfo fuso.

In data 11 maggio 2010, è stato notificato ad Eni SpA, ad otto dipendenti della Società, nonché ad un ex dipendente un atto di chiusura indagini che contesta l'omicidio colposo, le lesioni personali gravissime e l'illecito smaltimento di rifiuti. Sono state depositate memorie difensive da alcuni degli indagati. Il PM ha stralciato la posizione di tre dipendenti ed inviato il relativo fascicolo al GIP con richiesta di archiviazione. Il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal PM per le suddette tre posizioni. Per le posizioni non archivate, all'udienza del 19 aprile, sono state ammesse tutte le parti civili costituite nei confronti degli imputati persone fisiche, con la sola eccezione della richiesta presentata dal parente di una vittima, dichiarata inammissibile per mancanza della causa petendi.

Il Giudice ha escluso, invece, la costituzione di parti civili nei confronti di Eni SpA, ritenendola inammissibile ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla recente giurisprudenza.

Eni SpA e le persone fisiche imputate, ad essa facenti capo, hanno avanzato richiesta di rito abbreviato semplice, in seguito accolta dal Giudice dell'Udienza Preliminare il quale, inoltre, ha escluso il responsabile civile Eni dal giudizio abbreviato. In data 5 dicembre 2011, il Giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione per le persone fisiche e per la stessa Eni SpA, come persona giuridica, con l'ampia formula del "perché il fatto non sussiste".

[v] Sequestro di aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria - Ente precedente: Procura della Repubblica di Castrovilli.

In data 11 giugno 2010, è stato notificato un provvedimento di sequestro preventivo di aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria, ulteriori rispetto a quelle, site nei medesimi Comuni, sequestrate con precedente provvedimento di sequestro, nel febbraio 2010.

I sequestri trovano causa in un'indagine sorta a seguito della rottura dei teli in HDPE posizionati a copertura dei rifiuti costituiti da ferriti di zinco provenienti dallo stabilimento ex Pertusola Sud e ritenuti illecitamente depositati nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria. Le aree sequestrate sono quelle in cui sono stati depositati i detti rifiuti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. I fatti sono gli stessi di un procedimento penale chiuso nel 2008 con sentenza di assoluzione per uno degli imputati ed intervenuta prescrizione per tutti gli altri imputati. Il reato contestato in questo caso è l'omessa bonifica. Syndial SpA ha dato la disponibilità per la rimozione dei rifiuti, le cui operazioni sono in corso di esecuzione. Tutte le operazioni di rimozione rifiuti sulle tre discariche sono state completate a fine settembre 2011 e sono in corso ulteriori indagini sulle aree esterne comprese nel provvedimento di sequestro della Procura della Repubblica di Castrovilli al fine di individuare ulteriori rifiuti che dovranno essere asportati. Syndial ha sottoscritto, con il Comune di Cerchiara, apposito atto transattivo per il riconoscimento dei danni cagionati dalle discariche abusive realizzate sul territorio comunale.

A fronte di detto atto transattivo, il Comune ha rinunciato ad ogni azione presente e futura con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale.

[vi] Eni Divisione Gas & Power - sito di Praia a Mare. A seguito di denunce presentate da alcune persone offese dal reato nel 1999, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha aperto un'indagine [proc. pen. 592/99] avente ad oggetto presunte malattie professionali per tumori sviluppati da dipendenti dell'ex stabilimento della Marlana SpA [società già di proprietà della Lanerossi SpA]. Acquisite numerose consulenze tecniche, la Procura ha disposto richiesta di rinvio a giudizio nel 2009. Nel corso dell'udienza preliminare, conclusasi nel novembre 2010, si sono costituite 189 parti civili, mentre sono state individuate altre 107 persone offese dal reato. Le parti civili costituite hanno provveduto alla citazione dei responsabili civili Eni SpA e Marzotto SpA. Le pretese risarcitorie non sono al momento quantificabili.

Al termine dell'udienza preliminare il Giudice ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per omicidio colposo plurimo [art. 589 c.p.], lesioni colpose [art. 590], disastro ambientale [art. 434] e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche [art. 437]. Il giudizio prosegue con la fase dibattimentale.

Syndial SpA**[vii] Syndial SpA [quale società incorporante EniChem Agricoltura SpA - Agricoltura SpA in liquidazione - EniChem Augusta Industriale Srl - Fosfotec Srl] - sito di Crotone.** Nel corso del 2010 la Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un'indagine [proc. pen. n. 4878/10 R.G.N.R.] relativa alla discarica ex Montedison "Farina Trappeto", divenuta di proprietà EniChem Agricoltura nel 1991.

Tale discarica, in cui sono stati depositati gli scarti delle attività industriali dello stabilimento Montedison, oggi Edison, è stata chiusa a partire dal 1989. A decorrere dal 1991, anno in cui la discarica è divenuta di proprietà del Gruppo Eni, non vi è stato più alcun conferimento di rifiuti. La messa in sicurezza è stata effettuata nel 1999-2000 da Fosfotec Srl.

In data 3 maggio 2011, sono stati emessi una serie di avvisi di garanzia nei confronti di diversi imputati tra cui alcuni dirigenti di società del Gruppo Eni che si sono succeduti nella proprietà della discarica a partire dal 1991. A tutti gli indagati si contesta di avere concorso nella realizzazione di un disastro ambientale ex art. 434 c.p. e nell'avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione ai sensi dell'art. 439 c.p., attraverso il mantenimento di una parte della discarica di rifiuti industriali in un'area parzialmente ricoperta dal mare. Si contesta, altresì, l'omessa attivazione di idonee operazioni per la bonifica dell'area.

La Procura ha depositato richiesta di incidente probatorio, a seguito della quale, le difese hanno presentato, nei termini di legge, le deduzioni di cui all'art. 396 c.p.p., ribadendo l'assoluta estraneità ai fatti da parte di tutti i dirigenti del Gruppo Eni indagati. Le indagini sono ancora in corso. Il GIP si è riservato in ordine alla scelta del perito che dovrà effettuare gli accertamenti tecnici richiesti dal Pubblico Ministero.

[viii] Porto Torres - Ente precedente: Procura della Repubblica di Sassari. La Procura della Repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio, unitamente a direttori e amministratori di altre società operanti nel sito, del direttore di stabilimento Syndial di Porto Torres per disastro ambientale e avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione. Si sono costituiti parte civile: la Provincia di Sassari, l'associazione Anpana [protezione animali] e la società Fratelli Polese Snc con sede presso il sito industriale e il Comune di Porto Torres. Il GUP nell'accogliere la richiesta di costituzione di parte civile delle suddette persone, sulla base delle eccezioni sollevate da Syndial riguardanti l'assenza di collegamento tra la costituzione di parte civile e il capo di imputazione, ha escluso, invece, tutte le parti civili che si erano costituite per gravi patologie associabili alle sostanze contaminanti presenti nella fauna ittica del porto industriale di Porto Torres. Il Giudice ha infine autorizzato la citazione dei responsabili civili, Syndial SpA, Polimeri Europa SpA, Ineos Vinyls e Sasol Italy SpA.

Dopo aver sentito le parti, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Sassari ha rinviato a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Sassari, tutti gli imputati. È stata dunque accolta l'ipotesi accusatoria della Procura che contesta la violazione dolosa degli artt. 434 [disastro ambientale] e 439 [avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione]. Il giudizio prosegue in fase dibattimentale.

1.2 Contenzioso civile e amministrativo**Syndial SpA [ex EniChem SpA]****[i] Inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento di Mantova.** Nel 1992 il Ministero dell'Ambiente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia EniChem SpA [ora Syndial SpA] e la Montecatini SpA chiedendo, in via principale, la loro condanna al ripristino dell'ambiente inquinato dalle attività dello stabilimento di Mantova nel periodo dal 1976 al 1990; in via subordinata, in caso di impossibilità di ripristino, al risarcimento del danno ambientale. Con accordo transattivo del 2005, Edison ha definito il risarcimento del danno ambientale relativo al periodo della sua gestione

liberando, per lo stesso titolo, anche Syndial, subentrata a Edison nel giugno 1989 a seguito dell'acquisto dell'impianto. Sono in corso trattative tra le parti per la quantificazione del danno ambientale relativo al solo anno 1990; in vista di ciò, il giudizio è stato rimandato al 24 maggio 2012.

(ii) **Citazione in giudizio avanti al Tribunale di Venezia per danni alla laguna di Venezia causati dagli impianti di Porto Marghera.** Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2002 EniChem SpA (ora Syndial SpA) è stata convenuta in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, unitamente ad Ambiente SpA (incorporata nella Syndial) e a European Vinyls Corporation Italia SpA [EVC Italia poi Ineos Vinyls Italia SpA, ora Vinyls Italia SpA], dalla Provincia di Venezia la quale ha chiesto la condanna in solidi delle società convenute al risarcimento del danno ambientale, inizialmente non quantificato, che sarebbe stato arreccato alla laguna di Venezia dalle attività dei rispettivi impianti del petrochimico di Porto Marghera che hanno costituito oggetto di due procedimenti penali a carico di dirigenti e dipendenti delle medesime società. EVC Italia e Ineos, nel costituirsi in giudizio, hanno esercitato, in via subordinata all'accertamento dell'infondatezza della pretesa della Provincia, azione di regresso nei confronti delle società Eni. La Provincia di Venezia, in sede di memoria istruttoria, ha quantificato l'entità del preteso danno subito in 287 milioni di euro. Syndial ha predisposto note scritte che mettono in evidenza come tale determinazione risulti effettuata in assenza di prove e in base a considerazioni rispetto alle quali il Tribunale e la Corte d'Appello Penale di Venezia — con sentenze passate in giudicato — avevano ritenuto EniChem completamente estranea ai fatti contestati. All'udienza del 16 ottobre 2009, fissata per la discussione della perizia, è stata dichiarata l'interruzione del processo perché Vinyls Italia, nel frattempo, è stata assoggettata ad amministrazione controllata. Il processo è rimasto sospeso sino al 22 aprile 2010, data in cui la Provincia di Venezia ha riassunto la causa in oggetto mediante ricorso ex art. 303 c.p.c. Il giudizio è proseguito con la precisazione delle conclusioni dei due imputati Vinyls e Syndial. Si è in attesa della sentenza.

(iii) **Azione di risarcimento danni, provocati dall'attività industriale nel territorio del Comune di Crotone - Enti precedenti: Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente, Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Calabria, Regione Calabria.** La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Ambiente, il Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Calabria e la Regione Calabria hanno citato, innanzi al Tribunale civile di Milano, Syndial perché venga condannata al risarcimento del danno ambientale causato dalla Pertusola Sud [società incorporata in EniChem, oggi Syndial] nel sito di Crotone. Il procedimento giudiziale di primo grado attualmente in corso nasce dalla riunione, disposta nel gennaio 2008, di due distinte azioni, una promossa dalla Regione Calabria nell'ottobre 2004 e la seconda promossa dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'Ambiente e dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Calabria, avviata nel febbraio 2006.

La domanda della Regione Calabria è di ottenere il risarcimento del danno ambientale, quantificato in 129 milioni di euro per i costi della bonifica [ammontare basato sulla stima dei costi del progetto di bonifica ipotizzato dal commissario straordinario] e in circa 800 milioni di euro per altre voci di danno [danno all'ambiente, aumento della spesa sanitaria regionale, danni di immagine] da quantificarsi più precisamente in corso di causa.

La domanda della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Ambiente e del Commissario delegato è di ottenere il risarcimento dei costi di bonifica [sul punto la domanda di 129 milioni di euro si sovrappone alla richiesta della regione] e il risarcimento del danno ambientale residuo, da quantificarsi nel corso del giudizio. Nel febbraio 2007 è stata depositata una perizia di parte commissionata ad APAT dal Ministero dell'Ambiente che stimava il valore del danno ambientale risarcibile in 1.920 milioni di euro, comprensivi dei costi di bonifica — esplosi a 1.620 milioni di euro rispetto agli originari 129 milioni di euro — e di una stima di danno ambientale pari a circa 300 milioni di euro. L'ammontare stimato nella perizia di parte, sommato alla pretesa risarcitoria della Regione Calabria, porta al totale di 2.720 milioni di euro.

Syndial ha prodotto nel maggio e nel settembre 2007 relazioni tecniche di parte che, con motivate ragioni, contestano con vigore la perizia commissionata dal Ministero, sia sullo stato di contaminazione dei luoghi, sia sull'attribuibilità della contaminazione a Syndial, sia sui criteri adottati per il calcolo degli oneri di ripristino, erronei, arbitrari e contrari alle norme di buona tecnica.

Al fine di agevolare un'eventuale transazione sul danno ambientale, nel 2008 Syndial ha ripreso in carico la gestione della bonifica e il 5 dicembre 2008 ha presentato un nuovo progetto di bonifica per il ripristino delle aree. In riferimento all'iter di approvazione di tale progetto, oltre alla rimozione delle discariche fronte mare e la loro riallocazione in altra area [oggetto di precedente parziale approvazione da parte della Conferenza dei Servizi e subordinata all'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale da parte della Regione Calabria], la Conferenza dei Servizi decisoria del 23 luglio 2009 ha ritenuto approvabili anche la realizzazione della barriera idraulica e del relativo impianto di trattamento delle acque di falda [a condizione che, nel caso in cui il monitoraggio successivo ne dimostrò l'efficacia, Syndial progetti e realizzzi la barriera fisica fronte mare] e l'avvio del primo lotto di interventi sui suoli tramite tecnologie in situ, a condizione che siano asportati tutti i rifiuti presenti sulle aree, individuati sulla base di apposito sopralluogo.

Il 7 ottobre 2009 è stata depositata la disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a definire lo stato di inquinamento del sito e a valutare il possibile costo del ripristino, con l'eventuale rinvio ad ulteriore Consulenza Tecnica d'Ufficio per la definizione sia del rischio sanitario causato dall'inquinamento, sia la quantificazione del danno ambientale.

Le conclusioni cui perviene il collegio dei periti sono sostanzialmente in linea con le posizioni espresse da Syndial sul tema delle modalità con cui effettuare la bonifica, definite sulla base di un'analisi di rischio che porta a porre in essere interventi efficaci e mirati. Il progetto di bonifica, già in larga misura approvato dalle Autorità [Ministero dell'Ambiente e Regione Calabria], viene sostanzialmente ritenuto adeguato. A giudizio dei periti sono necessari degli interventi non previsti da Syndial, su una delle aree esterne [la cd. area archeologica], mentre viene esclusa la necessità di procedere al dragaggio dei sedimenti marini. I costi dell'intervento di bonifica sono stimati in linea con le valutazioni fatte da Syndial. La Consulenza Tecnica d'Ufficio è meno favorevole a Syndial nella parte in cui vengono analizzate le fonti della contaminazione del sito che si ritiene determinata dalla gestione anche recente delle scorie di lavorazione. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ritiene, in sintesi, che la tecnologia di produzione era una BAT [Best Available Technology], ma che il trattamento delle scorie avrebbe potuto essere effettuato in modo più rispettoso per l'ambiente e che i prodotti [cd. Cubilot] non avevano quelle caratteristiche di stabilità fisico-chimiche che avrebbero impedito il rilascio di contaminanti nel suolo.

Per quanto riguarda la determinazione del danno ambientale diverso dal ripristino, vale la pena di osservare che la perizia APAT, prodotta dal Ministero dell'Ambiente, calcolava il danno da mancata fruizione del sito sulla base del costo di ripristino, costo che la Consulenza Tecnica d'Ufficio

riduce in modo molto significativo. Qualora però le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio sull'attribuibilità della contaminazione alla gestione Syndial fossero accettate dal Giudice, la società potrebbe essere chiamata a rispondere, quantomeno in parte e qualora ne venga accertata la sussistenza, di danni ambientali diversi dalla fruizione dei beni [danni alla collettività, incremento della spesa sanitaria regionale].

In data 14 novembre 2009, Syndial ha depositato le osservazioni alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, condividendo, da una parte, il modello concettuale adottato dai Consulenti Tecnici d'Ufficio e dimostrando, dall'altra, come la contaminazione del sito sia da attribuire prevalentemente alla gestione pregressa di altri operatori – fino agli anni '70 – dei residui di lavorazione.

In data 11 novembre 2009, anche la Regione Calabria ha depositato le proprie osservazioni alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, contestando l'inquinamento anche in aree, circostanti il sito, non prese in considerazione dai Consulenti Tecnici d'Ufficio.

L'udienza per l'esame della perizia e delle osservazioni delle parti, inizialmente fissata per il 13 gennaio 2010, è stata rinviata al 13 aprile 2010, perché nel frattempo assegnata ad altro Giudice.

All'udienza del 13 aprile 2010 è stata discussa la relazione peritale.

Nel corso dell'udienza la Regione Calabria ha avanzato la richiesta tesa a rinnovare la Consulenza Tecnica d'Ufficio, richiesta respinta dal Giudice. Per quel che riguarda la determinazione dell'esistenza di un eventuale danno ambientale residuo all'esecuzione delle attività di bonifica, l'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero dell'Ambiente, ha chiesto che venga valutato l'impatto della nuova normativa sul danno ambientale alla causa in oggetto. Syndial ha depositato una nota, con la quale ha illustrato la modifica normativa sul danno ambientale. Pertanto il Giudice ha assegnato alle parti attorse termine fino al 16 settembre 2010 per rispondere a tale nota e a Syndial termine fino al 30 settembre 2010 per replica, invitando tutte le parti a verificare l'impatto dell'art. 5-bis DL 135/2009 sulla presente causa e rinviando all'udienza del 17 novembre 2010.

In data 15 settembre 2010, la Regione Calabria ha depositato memoria di risposta alla nota depositata nell'udienza del 13 aprile 2010 da Syndial e in data 30 settembre 2010 Syndial ha provveduto a depositare memoria sull'impatto dell'art. 5-bis nel presente procedimento.

Successivamente con provvedimento del 21 dicembre 2010, il giudice, ritenendo "la causa matura per la decisione", ha rinviato la stessa all'udienza del 16 novembre 2011 per precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 16 novembre 2011, il Ministero dell'Ambiente, la Presidenza del Consiglio e il Commissario delegato da una parte e la Regione Calabria dall'altra, nel precisare le loro conclusioni, si sono riportati sostanzialmente a quanto già richiesto nei loro atti di citazione, chiedendo, altresì, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Syndial ha ribadito la richiesta che vengano dichiarate inammissibili ed improcedibili tutte le domande.

Le memorie conclusionali sono state depositate da Syndial, Ministero dell'Ambiente, Presidenza del Consiglio e Commissario delegato da una parte e Regione Calabria dall'altra.

In data 24 febbraio 2012, il Tribunale ha emesso il dispositivo della sentenza che, nel condannare Syndial alla corretta esecuzione del progetto di bonifica, la obbliga, altresì, al pagamento a vantaggio della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Ambiente di una somma di 56,2 milioni di euro con interessi dovuti dalla data della domanda, rigettando, invece, le richieste avanzate dalla Regione Calabria.

È stato effettuato uno stanziamento al fondo rischi ambientali che viene progressivamente utilizzato per l'esecuzione degli interventi di bonifica.

(iv) **Atto di citazione per risarcimento danni per l'inquinamento da DDT del Lago Maggiore - Ente precedente: Ministero dell'Ambiente.** Nel maggio 2003 il Ministero dell'Ambiente ha citato in giudizio la controllata Syndial SpA [già EniChem SpA] chiedendo il risarcimento di un asserito danno ambientale attribuito alla gestione del sito di Pieve Vergonte da parte di EniChem nel periodo 1990-1996. Con sentenza di primo grado n. 4991/08 del 3 luglio 2008 [depositata l'8 luglio 2008], provvisoriamente esecutiva, il Tribunale civile di Torino ha condannato Syndial SpA al predetto risarcimento quantificandolo in 1.833,5 milioni di euro oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza. Sia i consulenti legali e tecnici di Syndial, sia quelli di Eni hanno concordemente ritenuto la predetta sentenza fondata su motivazioni errate in fatto e in diritto tali da non far ritenere probabile un esito finale negativo del contenzioso e comunque hanno altresì ritenuto assolutamente incongrua la quantificazione del danno, mancando nella sentenza congrui riferimenti che possano giustificare l'enorme ammontare della condanna rispetto alla modestia dell'inquinamento contestato dallo stesso Ministero. Sulla base di tali pareri legali e tecnici, condivisi anche da consulenti esterni in materia di principi contabili, è stato confermato di non effettuare alcun accantonamento a fronte del contenzioso in oggetto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.

Ai primi di luglio 2009, Syndial ha notificato al Ministero dell'Ambiente l'atto di appello alla sentenza di primo grado. Nell'atto di appello Syndial ha altresì presentato istanza di sospensiva della esecutività della sentenza di primo grado. Il Ministero dell'Ambiente, nell'appello incidentale presentato, ha chiesto alla Corte d'Appello di riformare la sentenza di primo grado condannando Syndial, in aggiunta a quanto già deciso dal Tribunale di primo grado, all'ulteriore importo di 1 miliardo e 900 milioni di euro o, in subordine, di 1 miliardo e 300 milioni di euro. All'udienza dell'11 dicembre 2009 la Corte d'Appello, preso atto della modifica alla normativa sul danno ambientale, a opera dell'art. 5 bis, DL 135/2009, e su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, ha disposto il rinvio al 28 maggio 2010, in attesa che il Ministero dell'Ambiente eretta il decreto di determinazione dei criteri di quantificazione del risarcimento per equivalente patrimoniale del danno ambientale, ai sensi del suddetto art. 5 bis, DL 135/2009. L'Avvocatura si è impegnata a non escutere la sentenza sino alla nuova udienza.

All'udienza del 28 maggio 2010, Syndial ha chiesto un ulteriore rinvio nella perdurante attesa che venga emanato, da parte del Ministero dell'Ambiente, il regolamento previsto dall'art. 5 bis, DL 135/2009, di determinazione dei criteri di determinazione del risarcimento monetario del danno ambientale.

L'Avvocatura dello Stato ha aderito alla richiesta di rinvio, precisando che l'adesione al rinvio è motivata, altresì, dalle trattative in corso tra le parti, finalizzate alla soluzione globale del contenzioso, e rappresentando la disponibilità a non chiedere l'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata fino alla data della prossima udienza.

Il Giudice, con una serie di rinvii, ha fissato l'udienza al 15 giugno 2012.

Nel contenzioso relativo al sito di Pieve Vergonte, in corso avanti al TAR Piemonte e che riguarda l'impugnazione del decreto ministeriale con il quale il Ministero dell'Ambiente ha disposto: (i) il potenziamento della barriera idraulica posta a protezione del sito; (ii) la presentazione di un progetto di

bonifica del Lago Maggiore, il TAR Piemonte ha emesso sentenza di merito con la quale sono stati respinti i ricorsi di Syndial. Tuttavia le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente con riguardo agli interventi sul lago sono state modificate dal TAR Piemonte e riformulate dovendosi intendere tali prescrizioni come semplici attività d'indagine e conoscitiva. Contro tale sentenza, Syndial ha presentato ricorso con sospensiva innanzi al Consiglio di Stato. Il giudizio è stato rinviato a data da destinarsi, in considerazione dell'avvio dell'iter di approvazione del piano di caratterizzazione da parte della Conferenza dei Servizi che, con verbale del 28 aprile 2009, lo ha approvato, con prescrizioni. Syndial ha impugnato tale verbale, e il relativo decreto approvativo ministeriale. L'impugnazione è stata proposta non per contestare il contenuto del piano di caratterizzazione, a cui la società sta dando corso, ma soltanto per evitare di prestare implicitamente acquiescenza alla richiesta del Ministero [contestata nei ricorsi pendenti] che configura l'obbligo in capo a Syndial di eseguire la bonifica.

Syndial ha inoltre presentato un piano di bonifica della falda e dei suoli che non è stato approvato, essendo state imposte le prescrizioni contestate nel procedimento sopra descritto. L'eventuale soccombenza in sede amministrativa implicherebbe l'obbligo per Syndial di sostenere oneri di bonifica, al momento non quantificabili, che comunque sarebbero fatti valere come risarcimenti in forma specifica da poter portare in deduzione da quanto potrebbe essere imposto a titolo di risarcimento del danno ambientale nell'ambito del contenzioso civile pendente avanti alla Corte d'Appello di Torino.

(v) **Causa promossa dal Comune di Carrara per il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento danni.** Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto a Syndial SpA il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza, il risarcimento dei danni ambientali non eliminabili quantificati in circa 139 milioni di euro, dei danni morali, esistenziali e all'immagine quantificati in circa 80 milioni di euro, nonché dei danni materiali e patrimoniali quantificati in circa 16 milioni di euro. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale EniChem Agricoltura SpA [successivamente incorporata in Syndial SpA], allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, quantificato complessivamente tra un minimo di 53,5 milioni di euro e un massimo di 93,3 milioni di euro, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento. Nel giudizio, infatti, Syndial ha convenuto, al fine di esserne garantita, la Rumianca SpA, la Sir Finanziaria SpA e la Sogemo SpA, che in precedenza erano state proprietarie del sito. È stata disposta la CTU che si è conclusa con il deposito della relazione finale le cui risultanze quantificano il danno ambientale in circa 15 milioni di euro. Con sentenza del marzo 2008, il Tribunale di Genova ha respinto, in quanto infondate, tutte le domande proposte dal Comune di Carrara e dal Ministero dell'Ambiente. Nel giugno 2008, il Comune di Carrara e il Ministero dell'Ambiente hanno notificato atto di appello avverso la sentenza di primo grado, ribadendo le richieste avanzate in primo grado. La società si è costituita nei giudizi d'appello, contestando le richieste attorse. Il giudizio è proseguito senza integrazione dell'istruttoria rispetto a quella già svolta in primo grado. La causa è stata rinviata al 13 gennaio 2011 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza le parti hanno precisato le loro conclusioni ed il Giudice ha fissato l'udienza di assegnazione a sentenza per il 6 ottobre 2011. All'udienza del 6 ottobre 2011, il Collegio giudicante ha trattenuto la causa in decisione, senza riaprire l'istruttoria, come di contro chiedevano il Ministero dell'Ambiente e il Comune. Con sentenza n. 1026 del 22 ottobre 2011, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dal Comune di Carrara, dal Ministero dell'Ambiente e da Legambiente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Sono pendenti i termini per l'eventuale proposizione del Ricorso per Cassazione da parte delle amministrazioni.

(vi) **Ministero dell'Ambiente - Rada di Augusta.** Con Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2005, 14 settembre 2005 e 16 dicembre 2005, il Ministero dell'Ambiente ha prescritto alle società facenti parte del polo petrolchimico di Priolo, comprese Syndial, Polimeri Europa ed Eni R&M, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della Rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato, in particolare dovuto all'alta concentrazione di mercurio, genericamente ricondotto alle attività industriali esercitate sul polo petrolchimico. Le suddette società hanno impugnato a vario titolo gli atti del Ministero dell'Ambiente, eccependo, in particolare, le modalità con le quali sono stati progettati gli interventi di risanamento e acquisite le caratterizzazioni della Rada. Il TAR Catania, con sentenza n. 1254/2007, ha annullato nel merito le suddette prescrizioni. Avverso la decisione del TAR, il Ministero dell'Ambiente e i Comuni di Augusta e Melilli hanno proposto, avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, appello per l'annullamento della sentenza, formulando anche istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La domanda di sospensione formulata dagli appellanti è stata accolta dal CGA. Le prescrizioni oggetto di tale pronuncia sono state reiterate dal Ministero dell'Ambiente con ulteriori provvedimenti che le società hanno provveduto ad impugnare e i cui effetti sono stati nuovamente oggetto di sospensione cautelare da parte del TAR Catania.

Nel gennaio 2008 è stata emessa la sentenza del TAR Catania n. 200/08 che accoglie anche gli ulteriori ricorsi, aventi a oggetto analoghe prescrizioni. Nel giugno 2008, anche detta sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Ambiente e dai Comuni di Augusta e Melilli avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, senza tuttavia istanza di sospensiva.

L'udienza per la discussione di entrambi gli appelli pendenti avanti al CGA, in origine fissata all'11 dicembre 2008, è stata poi rinviata sine die per la pendenza delle questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea [v. infra].

Inoltre, nell'aprile 2008, le Società hanno impugnato anche le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 20 dicembre 2007, per la parte in cui l'Amministrazione ha mostrato di voler proseguire nelle opere di bonifica dei sedimenti della Rada di Augusta con la realizzazione di ulteriori interventi. In tale procedimento il TAR Catania ha disposto una CTU, depositata in data 20 febbraio 2009, che è favorevole alle ragioni delle società ricorrenti. Il giudizio prosegue.

Nel maggio 2008, le società hanno inoltre impugnato avanti il TAR Catania, con istanza di sospensione cautelare, anche le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 6 marzo 2008 [ed altri provvedimenti successivi], per contestare nuovamente una richiesta d'integrazione del progetto, definitivo di bonifica, della falda con opere di marginamento fisico, nonché "nuovi criteri" cui l'Amministrazione ha condizionato la restituzione di aree agli usi legittimi.

Nell'ambito di tale ultimo procedimento, su richiesta delle società ricorrenti, il TAR Catania ha rimesso, alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, alcune questioni interpretative della normativa comunitaria, pregiudiziali alla decisione dei ricorsi, quali i principi del "chi inquina paga", di proporzionalità, buon andamento e ragionevolezza con riferimento alla riparazione del danno ambientale. Si era in attesa della sentenza della Corte

di Giustizia della Comunità Europea: tale pronuncia è stata emessa il 9 marzo 2010 ed è tendenzialmente favorevole agli interessi delle tre Società, precisando, tra l'altro, che nell'interpretazione del principio "chi inquina paga" resta centrale l'accertamento del "nesso di causalità" e la ricerca dell'effettivo responsabile dell'inquinamento.

A valle della pronuncia della Corte di Giustizia, il TAR Catania ha fissato l'udienza per la trattazione delle domande cautelari al 15 aprile 2010. In tale data, le parti hanno rinunciato alla discussione della sospensiva e, quindi, all'udienza del 21 ottobre 2010, i ricorsi sono stati regolarmente trattenuti in decisione.

Tuttavia, con ordinanza istruttoria n. 1066 del 29 aprile 2011, il TAR ha rilevato che alcune delle prescrizioni impugnate potrebbero essere state superate da successive conferenze di servizi e, quindi, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di specificare per iscritto quali di queste possano essere ritenute ancora efficaci e quali, al contrario, superate. Il TAR ha quindi fissato l'udienza di discussione al 21 luglio 2011. Successivamente all'udienza, il TAR, con ordinanza n. 2159 depositata il 2 settembre 2011, ha disposto la riunione dei ricorsi relativi alle diverse Conferenze di Servizi impugnate dalle società presenti sul sito, da individuarsi a cura del Presidente del TAR. In data 23 febbraio si è tenuta l'udienza di discussione di tutti i ricorsi e la causa è stata trattenuta in decisione dal TAR; pertanto, si è in attesa della sentenza.

Si segnala, inoltre, che è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Siracusa un'indagine penale contro ignoti volta a verificare l'effettiva contaminazione della Rada di Augusta e i rischi connessi all'esecuzione del progetto di bonifica come proposto dal Ministero.

Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura si sono conclusi con i seguenti esiti: a) assenza di rischio sanitario nella Rada di Augusta; b) conferma dell'estranchezza del Gruppo Eni alla contaminazione; c) pericolosità dei dragaggi. All'esito di tali accertamenti tecnici, la Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

Eni SpA

(vii) Procedura di amministrazione straordinaria delle compagnie aeree Volare Group, Volare Airlines e Air Europe. Nel marzo 2009 è stato notificato a Eni SpA e alla controllata Sofid, oggi Eni Adfin, un atto di citazione per revocatoria fallimentare con il quale le procedure di amministrazione straordinaria di Volare Group, Volare Airlines e Air Europe – procedure aperte con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 novembre 2004 – chiedono che siano dichiarati inefficaci tutti i pagamenti effettuati da Volare Group, Volare Airlines e Air Europe in favore di Eni e di Eni Adfin, quale mandataria di Eni all'incasso dei crediti, nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle suddette debitrici e cioè dal 30 novembre 2003 al 29 novembre 2004, per un ammontare complessivo indicato in circa 46 milioni di euro oltre interessi. Eni Adfin ed Eni si sono costituite, Esaurita l'istruttoria, depositate le memorie conclusionali e le repliche, si attende la sentenza. Eni SpA ha effettuato accantonamento al fondo rischi.

(viii) Ricorso per accertamento tecnico preventivo - Tribunale di Gela. Nel mese di febbraio 2012, è stato notificato alla Raffineria di Gela SpA, alla Syndial SpA e a Eni SpA Divisione R&M un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. da parte di 18 genitori di bambini nati malformati a Gela tra il 1992 e il 2002. Il ricorso per accertamento tecnico preventivo, promosso dai ricorrenti, è volto alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra le patologie malformative di cui sono affetti i figli dei ricorrenti e lo stato di inquinamento delle matrici ambientali del Sito di Gela [inquinamento derivante dalla presenza e operatività degli impianti industriali della Raffineria di Gela e della Syndial SpA], nonché alla quantificazione dei danni asseritamente subiti e all'eventuale composizione conciliativa della lite. Allo stato, non sono ancora disponibili gli atti depositati dai ricorrenti. In ogni caso, il medesimo tema era stato oggetto di precedenti istruttorie nell'ambito di differenti procedimenti, tutti conclusisi senza accertamento di responsabilità a carico di Eni o sue controllate.

2. Altri procedimenti giudiziari e arbitrali

Saipem SpA

(I) CEPAV Uno e CEPAV Due. Saipem partecipa ai consorzi CEPAV Uno [Saipem 50,36%] e CEPAV Due [Saipem 52%] che nel 1991 hanno stipulato con Tav SpA ["Tav" ora RFI SpA] due convenzioni per la realizzazione, rispettivamente, delle tratte ferroviarie ad alta capacità/velocità Milano-Bologna [in fase di ultimazione] e Milano-Verona [in fase di realizzazione].

CEPAV Uno: nell'ambito del progetto di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Bologna, il 27 giugno 2003 è stato stipulato un addendum al contratto tra il consorzio CEPAV Uno e il committente Tav, in cui sono state ridefinite alcune condizioni contrattuali. Successivamente, il consorzio ha chiesto, al committente, il prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori e un'integrazione del corrispettivo di circa 800 milioni di euro poi aggiornato a 1.770 milioni di euro. Il consorzio e Tav hanno tentato di comporre amichevolmente la divergenza, interrompendo le trattative il 14 marzo 2006, a seguito delle proposte di Tav giudicate insoddisfacenti dal consorzio. Il 27 aprile 2006 è stata notificata a Tav domanda di arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali. La fase istruttoria dell'arbitrato è attualmente in corso e, dopo il deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, avvenuto in data 30 luglio 2010 e le cui risultanze sono parzialmente favorevoli per la società, alle successive udienze sono state depositate memorie sulle questioni pregiudiziali e le relative repliche. All'udienza del 20 maggio 2011 il Consulente Tecnico d'Ufficio ha depositato i chiarimenti alle note critiche alla sua relazione tecnica. Il termine per il deposito del lodo, già fissato al 27 dicembre 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2013. La prossima udienza è fissata per il 15 marzo 2012, con termini intermedi per le parti al 30 dicembre 2011 e al 15 febbraio 2012 per il deposito, rispettivamente, delle memorie conclusionali e delle repliche sulla materia che ha formato oggetto della seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio.

In data 23 marzo 2009, il Collegio Arbitrale, rispondendo ad uno specifico quesito sottopostogli incidentalmente dalle parti, ha emesso un lodo parziale che ha in sostanza sancito la possibilità per Tav di effettuare verifiche contabili estese anche ai subappalti affidati dal Consorzio, dagli assegnatari o dagli appaltatori. Il Consorzio, assumendo che detto lodo parziale fosse viziato, in data 8 aprile 2010 ha notificato alla controparte l'impugnazione dello stesso avanti la Corte d'Appello di Roma al fine di ottenerne l'annullamento. All'udienza tenutasi il 22 settembre 2010, la causa è stata rinviata al 9 ottobre 2013 per la precisazione delle conclusioni.

CEPAV Due: nell'ambito del progetto della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Verona, il consorzio CEPAV Due ha consegnato, nel dicembre 2004, il progetto definitivo dell'opera, sviluppato, come previsto dalla Legge 443/2001 cosiddetta "Legge obiettivo", sulla base del progetto preliminare approvato dal CIPE. Il 28 dicembre 2000, il Consorzio notificava a Tav domanda di arbitrato, tesa a ottenere il riconoscimento dei danni subiti a seguito dei ritardi imputabili a Tav nell'esecuzione delle attività di sua competenza. Nel gennaio 2007 il collegio arbitrale, con lodo parziale, si è espresso a favore del consorzio ribadendo il diritto al recupero dei maggiori costi sostenuti per le attività di progettazione. La perizia, volta alla loro determinazione, è stata depositata il 19 ottobre 2009. Il giudizio si è concluso in data 23 febbraio 2010 con il deposito del lodo che ha condannato Tav a corrispondere, al consorzio CEPAV Due, la somma di euro 44.176.787 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda di arbitrato al saldo; ha inoltre condannato Tav al pagamento di ulteriori euro 1.115.000 oltre interessi e rivalutazione dal 30 ottobre 2000 al saldo. Tav ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Roma avverso il lodo arbitrale parziale del gennaio 2007 e l'udienza di precisazione delle conclusioni, prevista inizialmente per il 28 gennaio 2011, è stata rinviata in pendenza di trattative per la conciliazione della causa.

Nel febbraio 2007, il consorzio CEPAV Due ha notificato a Tav una seconda domanda di arbitrato in seguito all'entrata in vigore del decreto Legge n. 7 del 31 dicembre 2007 che aveva revocato, tra l'altro, la concessione rilasciata a suo tempo dall'ente Ferrovia dello Stato a Tav, per la realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Milano-Verona. Gli effetti della revoca si estendevano anche alla convenzione che CEPAV Due aveva stipulato con Tav nel 1991. L'art. 12 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge 133/2008, ha poi disposto la "abrogazione della revoca delle concessioni Tav" e, pertanto, la convenzione stipulata da CEPAV Due con Tav nel 1991 è proseguita senza soluzione di continuità con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) SpA. Il secondo giudizio arbitrale è comunque proseguito per la determinazione dei danni subiti dal consorzio anche in data antecedente la revoca della concessione. La procedura arbitrale era stata sospesa in pendenza di trattative tra le parti per la firma dell'Atto Integrativo alla Convenzione e per il raggiungimento di un accordo transattivo riguardante sia l'arbitrato già terminato sia quello tuttora pendente. Il termine per il deposito del lodo era fissato al 31 dicembre 2010.

Il 7 marzo 2011 RFI ha inviato al Consorzio CEPAV Due una proposta di atto transattivo a chiusura di tutti i contenziosi conclusi o tuttora pendenti tra le parti. In data 15 marzo 2011 il Consorzio CEPAV Due ha aderito alla proposta transattiva. L'accordo si è perfezionato ad agosto 2011 con il saldo da parte di RFI di quanto dovuto. L'arbitrato è stato dichiarato estinto con ordinanza del Collegio Arbitrale del 16 novembre u.s. e, in relazione al giudizio di impugnazione del lodo parziale, all'udienza del 20 gennaio 2012 sono state depositate le rispettive rinunce agli atti del giudizio avanti la Corte d'Appello di Roma.

(ii) **Fos Cavaou.** - In riferimento al progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione di Fos Cavaou ("FOS"), è pendente un procedimento arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi tra il cliente Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou ("STMFC") e il contrattista STS – "société en participation" di diritto francese composta da Saipem SA (50%), Tecnimont SpA (49%), Sofregaz SA (1%). L'11 luglio 2011 le parti avevano sottoscritto un protocollo di mediazione ai sensi del regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della CCI di Parigi; la procedura di mediazione si è conclusa senza successo il 31 dicembre 2011 in quanto STMFC ha rifiutato di prorogare la scadenza. In data 24 gennaio 2012, la segreteria della Corte Internazionale d'Arbitrato della CCI ha notificato a STS l'inizio di una procedura arbitrale a richiesta di STMFC. La memoria presentata da STMFC a sostegno della richiesta della procedura arbitrale richiede la condanna al pagamento di circa 264 milioni di euro per il risarcimento del danno, penalità di ritardo e costi sostenuti per il completamento dei lavori [mise en régime]. Della somma totale richiesta, circa 142 milioni di euro sono ascrivibili a perdita di profitto, voce contrattualmente esclusa dai danni risarcibili salvo il caso di dolo o colpa grave. Giuridicamente e fattualmente, esistono forti perplessità sulla configurabilità, in capo a STS, di comportamenti gravemente colposi o dolosi che possano aver fatto venir meno la limitazione contrattuale delle responsabilità, come sostenuto da STMFC. STS sta preparando la propria memoria difensiva, comprensiva di domanda riconvenzionale per un ammontare complessivo attualmente stimabile in oltre 150 milioni di euro, a titolo di risarcimento del danno dovuto all'eccessiva ingerenza di STMFC nell'esecuzione dei lavori e pagamento di extra works non riconosciuti dal Cliente.

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

3.1 Antitrust

Eni SpA

(i) **Abuso di posizione dominante di Snam riscontrato dall'AGCM.** Nel marzo 1999 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoriamento; (ii) irrogato la sanzione pecunaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone, incidentalmente, la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrino essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla Legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È tuttora pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.

(ii) **Accertamenti della Commissione Europea sugli operatori nel settore del gas naturale.** Nel 2011 Eni ha dismesso le partecipazioni nelle società del trasporto internazionale del gas sulle tratte Nord Europa e Russia, dando seguito agli impegni concordati con la Commissione Europea per la chiusura del procedimento antitrust aperto, nei confronti di Eni, per presunto ingiustificato rifiuto di accesso a tali infrastrutture di trasporto interconnesse al sistema italiano. L'attuazione degli impegni, che ha riguardato le partecipazioni possedute nelle società concernenti il gasdotto tedesco TENP, quello svizzero Transitgas e quello austriaco TAG, quest'ultimo ceduto a un soggetto controllato dallo Stato italiano in virtù della sua valenza strategica, ha consentito a Eni di chiudere il contenzioso senza accertamento di alcun illecito e pertanto senza alcuna sanzione.

(iii) **Istruttoria antitrust per il trasporto del gas.** Nel mese di marzo 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria per accertare un presunto abuso di posizione dominante posto in essere da Eni attraverso la mancata offerta al mercato di capacità di trasporto secondaria di gas sui gasdotti Transitgas e TAG. L'istruttoria dovrà concludersi entro il 15 marzo 2013.

(iv) **Istruttoria antitrust per pratiche commerciali scorrette nel settore retail Gas & Power.** Nel febbraio 2012 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato a Eni l'avvio di un procedimento istruttorio per presunta violazione — nel periodo ottobre 2008/gennaio 2012 — della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti di circa 80 consumatori, in merito all'attivazione di contratti di fornitura di gas ed energia elettrica. Il provvedimento di avvio prevede che l'istruttoria debba concludersi entro 150 giorni.

Eni SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA

(v) **Contenzioso antitrust nel settore degli elastomeri – Ente precedente: Commissione Europea.** Nel dicembre del 2002 le autorità europee e statunitensi hanno avviato, contestualmente, indagini concernenti possibili violazioni della normativa antitrust nel settore degli elastomeri, da cui sono scaturiti vari procedimenti. In proposito, si segnala che il procedimento di maggior rilievo concerne gli elastomeri denominati BR e SBR, in relazione ai quali la Commissione Europea, con decisione del 29 novembre 2006, ha accertato una violazione della normativa antitrust e ha comminato un'ammenda di 272,25 milioni di euro a Eni e Polimeri Europa in solido (relativamente ai prodotti BR/SBR). Nel febbraio 2007 le Società hanno predisposto i ricorsi avverso tale decisione avanti al Tribunale di Prima Istanza UE. Le udienze per la trattazione orale della causa si sono tenute nell'ottobre 2009. Con sentenza resa in data 13 luglio 2011, il Tribunale di Prima Istanza ha ridotto l'ammenda originariamente imposta, in solido, ad Eni SpA e Polimeri Europa portandola a 181,5 milioni di euro. Sia le società destinate della sentenza che la Commissione Europea hanno presentato appello alla Corte di Giustizia UE. A valle della decisione sopra citata della Commissione Europea e in attesa dell'esito dei ricorsi, Polimeri Europa aveva fornito una garanzia bancaria per 200 milioni di euro e versato il residuo importo della sanzione. A fronte della decisione da ultimo menzionata della Commissione Europea, nell'agosto 2007 Eni ha altresì avviato, presso il Tribunale di Milano, un'azione di accertamento negativo volta a ottenere una sentenza che attestasse l'inesistenza del danno asseritamente subito dai produttori di pneumatici utilizzatori dei prodotti BR/SBR. Il Tribunale di Milano ha tuttavia dichiarato inammissibile l'azione con sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano e il giudizio di appello è tuttora pendente. In attesa dell'esito dei ricorsi proposti, sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi.

3.2 Regolamentazione

(i) **Distribuidora de Gas Cuyana SA. Procedimento di infrazione avviato dall'Ente Nazionale di regolamentazione del settore del gas in Argentina.** L'Ente Nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata di Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurla a condizioni standard ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica (31 marzo 2004), i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società, impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva. In data 28 aprile 2006 la società ha presentato formalmente istanza di acquisizione documentale nei confronti di Enargas al fine di prendere conoscenza dei documenti sulla cui base viene contestata la presunta infrazione.

(ii) **Istruttoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di fatturazione di conguagli tariffari ai clienti finali del servizio gas e di periodicità di fatturazione.** Con delibera VIS 75/11, anticipata via fax il 26 luglio 2011, l'AEEG ha comunicato la chiusura dell'istruttoria avviata nei confronti di Eni in forza della delibera VIS 36/10 del 25 maggio 2010, sanzionando la stessa per un importo complessivo contenuto in euro 722.000. La sanzione in questione è stata interamente corrisposta da Eni, fatta salva l'impugnativa della relativa delibera già proposta dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

4. Indagini della Magistratura

(i) **EniPower SpA.** Nel giugno 2004 la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti stipulati dalla controllata EniPower, nonché sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower. Di dette indagini è stata data ampia diffusione dai mezzi di comunicazione e ne è emerso il pagamento illecito di somme di denaro da aziende fornitrice di EniPower stessa a un suo dirigente che è stato licenziato. A EniPower (committente) e alla Snamprogetti SpA (oggi Saipem SpA) (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nella riunione del 10 agosto 2004 il Consiglio di Amministrazione di Eni ha esaminato la situazione sopra descritta e ha condiviso l'avvenuta costituzione da parte dell'Amministratore Delegato di una task force incaricata di verificare il rispetto delle procedure di Gruppo nelle modalità di affidamento degli appalti e delle forniture da parte

di EniPower e Snamprogetti e nella successiva esecuzione dei lavori. Inoltre il Consiglio ha indicato, alle strutture, di prestare fattiva e tempestiva collaborazione agli organi giudiziari inquirenti. Dagli accertamenti effettuati, non sono emerse inadeguatezze nella struttura organizzativa o carenze nel sistema di controllo interno. Per alcuni aspetti specifici, le analisi sono state effettuate anche da consulenti tecnici esterni.

Eni, nell'ambito di una Linea Guida di fermezza e trasparenza, ha assunto le deliberazioni necessarie per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ai fini del risarcimento degli eventuali danni che fossero derivati dai comportamenti illeciti dei propri fornitori, dei loro e dei propri dipendenti. Nel frattempo, è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini preliminari in cui EniPower e Snamprogetti non sono indicate tra i soggetti giuridici indagati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Nell'agosto 2007 è stato notificato il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di Snamprogetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento prosegue a carico di ex dipendenti delle predette società nonché nei confronti di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrice e delle stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower SpA e Snamprogetti SpA si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare. L'udienza preliminare relativa al procedimento principale avanti il GUP si è conclusa il 27 aprile 2009. Il Giudice ha disposto il decreto di rinvio a giudizio di tutte le parti che non hanno fatto richiesta di patteggiamento ad esclusione di alcuni soggetti nei cui confronti è intervenuta la prescrizione. Nel corso dell'udienza del 2 marzo 2010, è stata confermata la costituzione di parte civile di Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs. 231/2001. Sono stati altresì citati i responsabili civili delle ulteriori società coinvolte. Conclusasi l'escussione dei testi, il processo prosegue per la discussione delle parti. All'esito dell'udienza del 12 luglio 2011, terminata la fase delle conclusioni delle parti, il processo è stato rinviato all'udienza del 20 settembre 2011, nel corso della quale il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza. In particolare, il Collegio ha condannato 9 imputati per i reati loro ascritti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Il Tribunale ha dichiarato prescritti i reati contestati a 7 imputati, rappresentanti di alcune società coinvolte e ha inoltre pronunciato l'assoluzione per 15 imputati nel procedimento. Con riferimento agli enti imputati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Collegio ha dichiarato 7 società responsabili degli illeciti amministrativi loro ascritti, applicando oltre alla sanzione amministrativa pecunaria altresì la corrispondente confisca. Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA si erano costituite parti civili nel procedimento anche nei confronti delle predette persone giuridiche. Con la sentenza il Collegio ha dichiarato di escludere tale costituzione nei confronti degli enti imputati, così mutando la decisione assunta all'inizio del dibattimento, verosimilmente a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito l'illegittimità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Le motivazioni della sentenza sono state depositate in data 19 dicembre 2011.

(ii) **Trading.** Nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria in corso che vede coinvolti due ex dirigenti di Eni, che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di rapporti contrattuali con società operanti nel trading internazionale di prodotti petroliferi, il 10 marzo 2005 la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni due provvedimenti di sequestro di documentazione afferente i rapporti fra Eni e le due società; nel procedimento Eni è parte offesa. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha rigettato, in buona parte, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero. Alla luce del provvedimento del GIP, la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni, in qualità di persona offesa, il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dei suoi due ex dirigenti, per l'imputazione di truffa aggravata dall'aver procurato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità con abuso delle relazioni d'ufficio e di prestazione d'opera. La prima udienza fissata per il 27 gennaio 2010 è stata rinviata al 30 marzo 2010. Nel corso dell'udienza del 30 marzo 2010, è stata formalizzata la costituzione di parte civile di Eni nei confronti di tutti gli imputati. Successivamente, la difesa di uno degli ex dirigenti ha optato per il rito abbreviato "non condizionato". Il Giudice, quindi, ha separato tale posizione processuale disponendo il rinvio della relativa trattazione alla stessa data in cui è stato rinviato il processo principale. Nel corso dell'udienza del 23 giugno 2010, per il procedimento relativo alla posizione di un ex dirigente Eni, il Pubblico Ministero, in coerenza con quanto espresso in sede di richiesta di archiviazione, ha formulato richiesta assolutoria dell'imputato. La difesa di Eni si è opposta chiedendo la condanna dell'ex dirigente Eni. Il Tribunale, al termine delle discussioni, ha rinviato l'udienza al 13 luglio 2010 all'esito della quale ha assolto l'ex dirigente Eni riservandosi il deposito della motivazione in 90 giorni. Parallelamente, nel corso della medesima udienza, il processo principale è stato rinviato all'udienza del 9 febbraio 2011 per la formulazione delle richieste istruttorie e, successivamente, all'udienza del 24 maggio 2011, all'esito della quale, in considerazione della complessità di alcune questioni preliminari, il Giudice ha rinviato il processo al 19 luglio 2011 e, successivamente, a causa dell'astensione delle Camere Penali di Roma, alla quale hanno aderito i difensori degli imputati, all'udienza del 7 dicembre 2011, nel corso della quale è iniziato l'esame dei testi. In seguito, l'udienza è stata rinviata al 19 ottobre 2012 al fine di discutere in merito alla prescrizione.

(iii) **Consorzio TSKJ: Indagini delle Autorità Statunitensi, Italiane e di altri Paesi.** Snamprogetti Netherlands BV detiene una partecipazione del 25% nelle società che costituiscono il consorzio TSKJ. I rimanenti azionisti, con quote paritetiche del 25%, sono Kbr, Technip e JGC. Il consorzio TSKJ a partire dal 1994 ha realizzato impianti di liquefazione del gas naturale a Bonny Island in Nigeria. Snamprogetti SpA ("Snamprogetti"), la società controllante di Snamprogetti Netherlands BV, è stata una diretta controllata di Eni sino al febbraio 2006, quando è stato concluso un accordo per la cessione di Snamprogetti a Saipem; Snamprogetti è stata incorporata in Saipem SpA dal 1° ottobre 2008. Eni detiene una partecipazione del 43% di Saipem. Con la cessione di Snamprogetti, Eni ha concordato, tra l'altro, di indennizzare i costi e gli oneri che Saipem dovesse eventualmente sostenere, con riferimento alla vicenda TSKJ, anche in relazione alle sue controllate.

La US Securities and Exchange Commission (SEC), il US Department of Justice (DoJ) e altre autorità, tra cui la Procura della Repubblica di Milano, hanno svolto indagini su presunti pagamenti illeciti da parte del consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani.

Il procedimento negli Stati Uniti: a seguito di numerosi contatti con le Autorità statunitensi che conducevano le indagini (US SEC e DoJ), è stata definita una transazione globale per chiudere il procedimento. Nel luglio 2010 Snamprogetti Netherlands BV ha firmato un deferred prosecution agreement con il DoJ. Secondo i termini di tale accordo il DoJ ha depositato un atto che prelude all'avvio di un'azione penale nei confronti di Snamprogetti Netherlands BV per la violazione di alcune norme del FCPA. È stata concordata una sanzione pecunaria penale pari a 240 milioni di dollari che trova copertura nel fondo rischi stanziato nel bilancio 2009. Eni e Saipem si sono fatte garanti dell'effettivo adempimento degli obblighi sottoscritti da Snamprogetti Netherlands BV nei confronti del DoJ tenuto conto in particolare degli obblighi contrattuali d'indennizzo assunti da Eni nei confronti di Saipem nell'ambito della cessione di Snamprogetti. Se gli obblighi stabiliti nell'accordo transattivo saranno correttamente adempiuti, il DoJ, decorso un periodo di 2 anni